



L'impatto delle novità fiscali sul calcolo degli acconti

Introduzione

Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda rata di acconto Ires, Irpef ed Irap per il periodo di imposta 2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Alla stessa data è fissato anche il termine per il versamento della seconda rata di acconto per l'anno in corso del contributo alla gestione separata Inps da parte dei titolari di reddito di lavoro autonomo e della seconda rata di acconto dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito che eccede il minimale.

Per quanto riguarda le addizionali Irpef, si ricorda che per l'addizionale regionale non sono dovuti acconti, mentre per l'addizionale comunale l'acconto deve essere versato in unica soluzione con le modalità ed i termini per il versamento del saldo Irpef.

Scopo del presente intervento è quello di fornire una breve panoramica sulle regole previste in materia di determinazione dell'acconto, soffermandoci su alcuni aspetti particolari e su altre novità che incidono sul calcolo degli importi dovuti.

Soggetti esonerati

È esonerato dal versamento dell'acconto sulle imposte dirette il contribuente che:

- non ha avuto redditi nell'esercizio precedente;
- non avrà redditi nell'esercizio in corso;
- non ha presentato la dichiarazione per l'anno precedente in quanto non obbligato (es. lavoratore dipendente con solo reddito da lavoro dipendente certificato dal CUD);
- nell'esercizio 2009, pur avendo conseguito redditi, non ha versato imposta per effetto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute
- ha la certezza di non dover versare imposte per l'esercizio 2010, anche per effetto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute;
- presenta la dichiarazione in qualità di erede di un contribuente deceduto nel periodo 1 gennaio - 30 novembre 2010 (per i redditi del *de cuius*);
- si avvale del regime delle cd. "nuove iniziative produttive".

Modalità di calcolo dell'acconto

Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo "storico" e quello "previsionale".

Il metodo storico

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente.

Più in particolare:

- ▶ per verificare se il contribuente è tenuto al versamento dell'acconto Irpef, occorre prendere in esame il rigo RN 34 del modello Unico PF 2010;
- ▶ per verificare se il contribuente è tenuto al versamento dell'acconto Ires, occorre prendere in esame il rigo RN 17 del modello Unico SC 2010 ovvero il rigo RN 28 del modello Unico ENC 2010;
- ▶ per quanto riguarda l'Irap, ai fini della determinazione dell'acconto, per tutte le tipologie di contribuenti dovrà essere fatto riferimento al rigo IR 22 del modello Irap 2010.

Nella tabella seguente, è indicata la misura dell'acconto Irpef, Ires e Irap in relazione alle singole tipologie di contribuenti, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 301, Legge n. 311/04, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Modello	Imposta	Acconto totale	Esenzioni/Unica soluzione	Secondo acconto
UNICO Società di capitali	Ires	100% rigo RN17	Non dovuto se RN17 è inferiore a 21. In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore a € 103.	Acconto totale diminuito di quanto eventualmente versato come primo acconto.
	Irap	100% rigo IR22	Non dovuto se IR22 è inferiore a 21. In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore a € 103.	
UNICO Società di persone	Irap	99% rigo IR22	Non dovuto se IR22 è inferiore a € 51,65. In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore a € 103.	
UNICO Persone fisiche	Irpef	99% rigo RN34	Non dovuto se RN34 è inferiore a € 51,65. In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore a € 103.	
	Irap	99% rigo IR22	Non dovuto se inferiore a € 51,65. In unica soluzione se il versamento della prima rata è inferiore a € 103.	

Sono esclusi dal versamento dell'acconto, in relazione alle singole tipologie di imposta:

- ▶ i soggetti Irpef che hanno indicato al rigo RN34 del modello Unico PF2010 un importo inferiore a € 52,00;
- ▶ i soggetti Ires che hanno indicato al rigo RN17 del modello Unico SC2010 ovvero al rigo RN28 del modello Unico ENC 2010 un importo inferiore a € 21,00.

Per quanto riguarda l'Irap, sono esclusi dal versamento dell'acconto:

- ▶ i soggetti Irpef che hanno indicato indicato al rigo IR22 del modello Irap2010 un importo inferiore a € 52,00;
- ▶ i soggetti Ires che hanno indicato al rigo IR22 del modello Irap2010 un importo inferiore a € 21,00.

⇒ Il metodo previsionale

In alternativa all'applicazione del metodo storico é concessa al contribuente la facoltà di procedere ad un ricalcolo dell'acconto mediante l'utilizzo del metodo previsionale, nell'ipotesi in cui si preveda che l'imposta dovuta per il 2010 sia inferiore a quella dovuta per il 2009.

Le principali fattispecie a seguito delle quali è possibile prevedere una minore imposta da versare rispetto a quella dell'anno precedente si collegano a:

- a) riduzione del reddito imponibile;
- b) sostenimento di maggiori oneri deducibili o detraibili;

- c) maggiori ritenute rispetto all'anno precedente;
- d) sussistenza di maggiori crediti d'imposta rispetto al periodo precedente.

Infatti, l'art. 4, comma 2, del D.L. n.69/89 prevede la non applicazione di sanzioni nel caso in cui l'importo dell'acconto complessivamente versato sia non inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.



L'utilizzo del metodo previsionale deve essere comunque effettuato soltanto nelle situazioni in cui si ha ragionevole certezza che l'imposta effettiva per l'esercizio 2010 sia minore di quella presa come base di calcolo per il versamento degli acconti.

Se, invece, l'imposta effettiva dovesse risultare superiore, saranno dovute le sanzioni (30%) e gli interessi previsti per l'insufficiente versamento dell'acconto, indipendentemente dalle motivazioni che ne hanno causato lo scostamento.

Nel caso, sarà comunque possibile (in sede di dichiarazione dei redditi del periodo 2010 ed entro il termine di presentazione della stessa, 30/09/2011) effettuare il ravvedimento operoso ed usufruire delle sanzioni ridotte previste dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97.

Aspetti che possono incidere sul ricalcolo dell'acconto

⇒ Tremonti-ter

I contribuenti che si avvalgono della c.d. "Tremonti-ter", relativamente alla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, non devono tener conto, ai fini del calcolo degli acconti, degli effetti derivanti dalla nuova agevolazione.

In altre parole, poiché l'agevolazione si applica solo ed esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte derivanti da Unico, i soggetti interessati devono calcolare gli acconti come se non dovessero usufruire dell'agevolazione, anche nel caso in cui decidessero di applicare il metodo di calcolo degli acconti "previsionale".

In pratica, in sede di versamento dell'acconto ai fini dell'Irpef o dell'Ires dovrà essere operata una rideterminazione in aumento del reddito della società dichiarante, al fine di ottenere un reddito imponibile al lordo dell'agevolazione menzionata e, su tale base, provvedere a rideterminare l'acconto.

⇒ Ritenuta 10% su interventi di ristrutturazione edilizia

Come menzionato in premessa, l'utilizzo del metodo previsionale deve tener conto di oneri, ritenute o crediti d'imposta d'importo superiore rispetto al periodo d'imposta precedente.

In tale ottica, assume particolare rilievo la nuova ritenuta d'acconto del 10%, introdotta dall'art. 25 del D.L. n.78/10, riguardante le imprese edili che hanno eseguito interventi rientranti nell'ambito delle agevolazioni per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. Al riguardo, dal 1° luglio 2010, gli intermediari finanziari sono tenuti ad operare la ritenuta del 10% sui proventi imponibili¹ delle imprese edili, all'atto dell'accreditamento del bonifico bancario sul conto dell'impresa stessa.

Con l'introduzione di tale ritenuta, i soggetti che fisiologicamente non subivano ritenute di acconto, quali appunto gli imprenditori, si troveranno a valutare gli effetti che tale prelievo anticipato produrrà nel calcolo delle imposte dovute per il 2010. In particolare, la previsione di future posizioni a credito costituirà un elemento da considerare opportunamente ai fini del ricalcolo dell'acconto complessivamente dovuto.

¹ È pacifico che la base di calcolo su cui applicare la ritenuta non deve comprendere l'Iva. Sulla questione è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, con la [C.M. n.40/E/10](#), chiarendo che la base imponibile della ritenuta è determinata assumendo in ogni caso l'aliquota Iva del 20%. In pratica, i sostituti d'imposta dovranno applicare la ritenuta sulle somme accreditate decurtate preventivamente di un importo pari al 20%.

La nuova ritenuta è effettuata a titolo di acconto "dell'imposta sul reddito", senza specificare se rileva ai soli fini Irpef o Ires. Pertanto, è da ritenere che la stessa debba essere applicata nei confronti di qualsiasi soggetto destinatario dei pagamenti, a prescindere della forma giuridica utilizzata.

Un particolare aspetto da analizzare riguarda i soggetti che imputano i **redditi per trasparenza**, quali le società di persone o soggetti a queste assimilati e le società di capitali che hanno adottato il regime di trasparenza².

Tali soggetti, infatti, non scontano direttamente le imposte sul reddito, in quanto il reddito prodotto è imputato direttamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Allo stesso modo sono ripartite anche le ritenute subite dalla società³.

Pertanto, è ipotizzabile che i soci si trovino a disposizione un ammontare di ritenute per il periodo d'imposta 2010 sicuramente maggiore dell'annualità precedente.

In tale situazione, sarà quanto mai opportuno da parte dei soci valutare l'incidenza delle maggiori ritenute nella determinazione imposta dovuta e, conseguentemente, effettuare il ricalcolo dell'acconto.

Qualora le ritenute attribuite conducessero ad una posizione di credito per il singolo socio, lo stesso potrà riattribuire parte di tali ritenute alla società secondo la procedura prevista dalla [C.M. n.56/E/09](#).

A parere dell'Agenzia, infatti, i soci o associati possono acconsentire a che le ritenute residue siano utilizzate dalla società o associazione. Tale procedura è stata prevista solo con riferimento ai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, cioè le società di persone, le associazioni professionali e gli enti equiparati. Tuttavia, in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali, è possibile ritenere che anche il socio di società di capitali trasparente possa restituire le ritenute considerate eccedenti⁴.

Con riguardo al **momento in cui le ritenute riattribuite possano essere utilizzate** dalla società, la successiva C.M. n.12/E/10 ha chiarito che tale momento coincide con l'inizio dell'anno successivo a quello in cui le stesse sono state subite.

Pertanto, le ritenute subite nel 2010 e restituite dai soci, potranno essere utilizzate dalla società solo a partire dal 1° gennaio 2011. Di conseguenza, il credito per le ritenute subite nel 2010 non potrà essere utilizzato dalla società per compensare il proprio acconto Irap in scadenza a fine novembre.

Tuttavia, lo stesso credito potrà essere utilizzato da gennaio 2011 al fine di ravvedere versamenti di acconto insufficienti.

Esempio

La Snc Alfa Edile è partecipata da Tizio e Caio con quote paritetiche del 50% ciascuna. Per il periodo d'imposta 2009, a ciascun socio è stato attribuito un reddito da partecipazione di € 15.000, su cui è stata calcolata Irpef dovuta per € 3.450 (rigo RN34).

- Nel periodo d'imposta 2010 la società ha subito ritenute per interventi di ristrutturazione edilizia pari a € 2.000, da attribuire a ciascun socio per € 1.000 ciascuno.
- Ciascun socio esegue il ricalcolo ipotizzando un acconto dovuto per il 2010 pari a € 3.416 euro, da cui viene tolto il versamento della prima rata per € 1.366 e ritenute per € 1.000, determinando una seconda rata dovuta per € 1.050, contro € 2.050 che avrebbe versato utilizzando il metodo storico.
- Se le ritenute subite attribuite a ciascuno fossero € 2.500, il socio ne potrà utilizzare una parte restituendo alla società € 450.

² Sulla questione si veda P. Meneghetti, "Due binari per la ritenuta del 10%", in Il Sole 24 Ore del 13/11/2010.

³ L'attribuzione delle ritenute in base alla quota di partecipazione agli utili è prevista dagli artt. 22, 115 e 116 del Tuir.

⁴ In tal senso, la [Circolare n.18/10](#) del Cndcec; si veda, inoltre, P. Meneghetti, "Per i soci spazio alla procedura di restituzione" in Il Sole 24 Ore del 13/11/2010.

⇒ Blocco compensazioni su ruoli scaduti

Nel valutare la convenienza nella scelta tra il metodo storico è quello previsionale, è opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2011 è vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate⁵.

Tale disposizione rappresenta l'ultimo intervento normativo tra quelli che hanno caratterizzato questi ultimi anni in tema di contrasto agli abusi alla compensazione.

In precedenza, possiamo ricordare l'introduzione dei limiti all'utilizzo in compensazione nel Modello F24 dei crediti Iva annuali e infrannuali superiori a determinate soglie (art. 10 del D.L. n.78/09) e l'inasprimento della sanzioni previste per l'utilizzo in compensazione nel Modello F24 di crediti inesistenti (art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/08).

La nuova disposizione prevede il divieto di compensazione di crediti erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a € 1.500 e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza del divieto, è prevista una **sanzione** piuttosto elevata, pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo e scaduti, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

In attesa del decreto ministeriale attuativo della nuova disposizione e degli opportuni chiarimenti di prassi, è possibile ritenere che la disciplina in esame si applichi solamente ai crediti e ai debiti relativi alle sole "imposte erariali" (ad esempio, Irpef, Ires, Iva, eccetera). Ne sono pertanto esclusi i tributi locali (es. Ici), i contributi previdenziali e i premi Inail. Inoltre, nessun divieto di compensazione sussiste qualora gli importi iscritti a ruolo e non pagati siano pari o inferiori a € 1.500.

Nel caso in cui gli importi iscritti a ruolo siano superiori alla soglia limite di 1.500,00 euro, la compensazione deve ritenersi ammessa solo per l'eccedenza dei crediti rispetto ai debiti scaduti iscritti a ruolo.

Esempio

In presenza di un credito Ires pari a € 10.000 e di un debito Iva iscritto a ruolo e non pagato pari a € 8.000, è possibile utilizzare in compensazione € 2.000 di credito.

Sulla base delle precedenti considerazioni, risulterà opportuno valutare con attenzione quelle situazioni in cui, per effetto del versamento dell'acconto, la dichiarazione si chiuda con un credito d'imposta. In tali ipotesi, l'eventuale notifica di importi iscritti a ruolo, potrebbe rendere il credito d'imposta inutilizzabile in compensazione.

⇒ Minimi e le nuove iniziative produttive

Nell'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi, l'acconto Irpef è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime dei contribuenti minimi (art. 1, comma 117, della L. n.244/07).

In sostanza, come chiarito anche dalla prassi ministeriale⁶, nell'**anno di accesso al regime dei minimi**, il contribuente dovrà determinare l'acconto esclusivamente con il metodo storico. Si ricorda che i soggetti minimi non sono soggetti ad Irap. Per i contribuenti che adottano il **regime delle nuove iniziative produttive**, l'acconto dell'imposta sostitutiva non è dovuto. Resta comunque fermo il versamento dell'acconto Irap.

Una particolare situazione si potrebbe verificare nel caso in cui un soggetto che ha applicato il regime dei minimi nel 2009, **perda i requisiti** per l'applicazione di tale regime nel 2010, con la conseguente applicazione del regime ordinario.

⁵ Il divieto è stato inserito nell'ordinamento tributario ad opera dell'art. 31 del D.L. n.78/10, convertito nella L. n.122/10.

⁶ C.M. n.13/E/08, par. 3.7.)

In tale situazione, si ritiene che non sia dovuto alcun acconto, mancando la base imponibile dello stesso. Alle stesse conclusioni si giunge nel caso in cui il contribuente abbandoni il regime delle nuove iniziative per passare a quello ordinario.

⇒ Irap e piccoli imprenditori

È necessario ricordare il recente orientamento giurisprudenziale ai fini dell'esclusione da Irap anche con riferimento ai "piccoli imprenditori"⁷. Tale orientamento dovrà essere ben ponderato ai fini del versamento dell'acconto in scadenza.

Nel caso in cui il contribuente decida per l'esonero da Irap, si pone l'interrogativo di quale comportamento adottare in merito al versamento degli acconti.

Al riguardo, è necessario chiarire che il semplice versamento degli acconti non è vincolante per il contribuente, in quanto questo valuta la propria situazione in dichiarazione, decidendo, in quel momento, se è o meno soggetto passivo dell'imposta⁸.



Pertanto, il contribuente che ritenga di non essere soggetto all'Irap, potrà comunque decidere di versare l'acconto e attivarsi per il recupero attraverso la richiesta di rimborso di quanto versato.

Si tratta della soluzione più prudente poiché evita di essere esposti alle sanzioni per mancato versamento. Tuttavia, per recuperare quanto versato, è necessario attendere i tempi previsti per il rimborso dell'imposta, dopo aver dimostrato la mancanza dei presupposti per l'applicazione del tributo.



In alternativa alla richiesta di rimborso, il contribuente potrebbe presentare la dichiarazione Irap 2011, per l'annualità 2010, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR, in cui indicare unicamente l'importo degli acconti versati.

In tal modo, la dichiarazione presenterebbe un'imposta a credito (che, presumibilmente, con un'imposta dovuta pari a zero, e in assenza di eccedenze a credito risultanti dalla precedente dichiarazione, coincide proprio con l'importo degli acconti versati) da utilizzare in compensazione. Tale comportamento, tuttavia, può essere oggetto di contestazione dall'Amministrazione Finanziaria.



Nel caso in cui il contribuente sia intenzionato a non versare alcuna somma a titolo di acconto, in sede di dichiarazione potrà decidere se compilare comunque la dichiarazione con azzeramento dell'imponibile e dell'imposta oppure se semplicemente ometterla del tutto.

Va osservato che tali comportamenti espongono il contribuente a profili sanzionatori abbastanza onerosi e, pertanto, devono essere valutati con estrema attenzione.

⁷ Per una più ampia disamina si rinvia la contributi di R.Belotti e F.Cavalli, "Professionisti e piccoli imprenditori: come chiedere il rimborso dell'Irap indebitamente versata" in La Circolare tributaria n.41 del 25 ottobre 2010; e F. Garrini, "In assenza di autonoma organizzazione, anche le piccole imprese evitano l'Irap" in La Circolare Tributaria n. 30 del 26 luglio 2010.

⁸ Come affermato dalla CTP Milano, sez. XVI, n.141 del 5/05/210; si veda anche